

# IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER  
GIURIDICA UMBRA

GIURISPRUDENZA PENALE | MAGGIO 2026



A cura degli addetti all'ufficio trasversale  
UFFICIO DEL PROCESSO  
presso la Corte d'appello di Perugia  
in collaborazione con la  
Procura generale di Perugia  
(PROTOCOLLO DEL 16 MARZO 2022)

# IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER  
GIURIDICA UMBRA

**Il testo integrale delle sentenze dei Tribunali del Distretto e delle sentenze di Corte d'Appello contenute nella presente Newsletter è consultabile, unitamente al complesso delle altre decisioni, nella Banca Dati Nazionale di Merito, nella sezione provvedimenti attualmente riservata agli appartenenti alla rete Giustizia in attesa di estenderne la fruizione anche agli esterni.**

**Le massime delle sentenze di Corte d'Appello sono invece disponibili sul Notiziario mensile della Corte d'appello e della Procura generale al seguente link:**

**[https://ca-perugia.giustizia.it/it/notiziario\\_penale.page](https://ca-perugia.giustizia.it/it/notiziario_penale.page)**

**e anche sul sito della Procura Generale al seguente link:**

**[https://pg-perugia.giustizia.it/it/giurisprudenza\\_c\\_a\\_perugia.page](https://pg-perugia.giustizia.it/it/giurisprudenza_c_a_perugia.page)**

# IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER  
GIURIDICA UMBRA

1

## TRIBUNALE DI PERUGIA, SEZ. MISURE DI PREVENZIONE, DEC. 4 DICEMBRE 2025 N. 30

Può essere applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca al condannato che risulti titolare, anche per interposta persona, ovvero abbia la disponibilità di bene per un valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte sulle persone fisiche, ovvero all'attività economica svolta ex art. 20 co. 1 e 24 co. 1 D.Lvo 159/2011, nonché risulti titolare, anche per interposta persona, ovvero abbia la disponibilità, di beni da ritenersi frutto di attività illecite o costituenti il reimpiego delle stesse, ex art. 20 co. 1 e 24 co. 1 D.Lvo 159/2011. La misura di prevenzione patrimoniale inoltre rispetto all'iter prodromico all'applicazione della misura di prevenzione personale non presuppone la pericolosità sociale del soggetto proposto per la sua applicazione al momento della richiesta della misura stessa. Nella fattispecie il Tribunale applicava la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di prevenzione al proposto che quale imprenditore operativo nel settore edile aveva svolto attività finanziate da esponenti del Clan camorristico dei casalesi quali il reinvestimento di capitali illecitamente percepiti in attività economiche e finanziarie nel settore edilizio svolgendo il più delle volte l'attività di intermediario in diversi settori territoriali per gli esponenti del predetto consesso criminoso. In particolare venivano riconosciuti in capo al proposto i requisiti di pericolosità generica e qualificata per non aver costui tenuto alcuna condotta significativa di una formale o sostanziale rescissione dei rapporti con i componenti dell'associazione criminosa e per aver accumulato beni mobili e immobili e quote societarie nel periodo in cui egli era socialmente pericoloso.

2

## TRIBUNALE DI SPOLETO, SENT. 3 NOVEMBRE 2025 N. 842

Devono essere mandati assolti per non aver commesso il fatto dal reato di cui all'art. 9 D.lgs. 285/1992 gli imputati quando dalle testimonianze e dalla documentazione in atti non emerga la loro partecipazione ad una gara automobilistica non autorizzata. Nel caso di specie il Tribunale assolveva gli imputati perché non era stato possibile provare la loro presenza alla competizione automobilistica in quanto i testimoni oculari concordemente affermavano che gli stessi non avevano preso parte alla gara automobilistica essendo presenti come meri spettatori e che non avessero percorso con le proprie autovetture il circuito di gara. Circostanze queste che non venivano smentite neanche dagli operanti di P.g. intervenuti i quali confermavano che le telecamere dell'impianto di video sorveglianza adiacente riprendeva soltanto il primo tratto della via - quello percorso dagli imputati per abbandonare il luogo- ma non tutto il giro che, a detta dei testimoni e degli imputati, costituiva il circuito della corsa e che i militari non sapevano descrivere con precisione non avendo assistito direttamente ai fatti, essendosi limitati a fermare gli imputati a bordo della loro autovettura per identificarli quando la gara non era più in corso.

# IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER  
GIURIDICA UMBRA

3

## TRIBUNALE DI TERNI, SENTENZA 14 MARZO 2026 N. 1106

Non integra il reato di falso - ma attiene al più all'aspetto deontologico e tecnico valutativo, che può rilevare al più per detti fini e non in sede penale - l'aver fatto una estensiva applicazione del principio di precauzione sulla base di elementi clinici documentati o dichiarati dagli assistiti, che non apparivano manifestamente falsi.

Nel caso di cui trattasi, il Tribunale constatava che i fatti rientravano nella valutazione tecnica di condizione idonea ad integrare una controindicazione o il principio di precauzione e, pertanto, assolveva tutti gli imputati dai reati a loro ascritti perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, costituendo aspetto tecnico-valutativo sottratto alla cognizione del Giudice penale. Difatti, come evidenziato dal Giudice, il reato di falso ideologico in atto pubblico sussiste solo nella misura in cui la certificazione sia stata rilasciata in base a presupposti insussistenti, creati ad hoc o contrastanti con le ridotte ipotesi che la Circolare espressamente considerava non ostantive. Al contrario, l'utilizzo in modo più estensivo del principio di precauzione - rispetto a quello comunemente accettato dalla comunità scientifica - rientra in una errata o inesatta valutazione tecnica, inidonea ad integrare il reato di falso. Nel caso di specie, il Tribunale sottolineava che le anomalie rilevate riguardavano una piccola percentuale di pazienti esentati (12 su 70) e in dibattimento per 11 soggetti venivano comunque documentate condizioni cliniche suscettibili di ulteriori approfondimenti e, dunque, la mancata conservazione e/o reperimento della documentazione diveniva irrilevante ai fini del reato.

4

## CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 5 MARZO 2026 N. 105

In ordine al delitto di furto - nella forma tentata - va ritenuta certamente sussistente l'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 c.p., non rilevando per escluderla il fatto che è stata accesa la luce di cortesia dell'autovettura ove il tentativo di furto è stato perpetrato. Allo stesso modo, essendo stata l'azione commessa su un'auto lasciata parcheggiata sulla pubblica via è certamente integrata l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede di cui all'art. 625 n. 7 c.p., non rilevando; pertanto - come sostenuto dalla difesa - il fatto che l'autovettura è stata lasciata aperta dal proprietario per dimenticanza.

Ebbene, nel caso di specie, la Corte riteneva in aggiunta corretta la valutazione operata dal primo Giudice in merito alla non concedibilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. Infatti, tra gli oggetti sottratti, vi era anche la chiave di accesso all'azienda della persona offesa. Il Collegio aggiungeva, difatti, che la sottrazione di una chiave - a prescindere dal valore materiale dell'oggetto - è di norma prodromica all'accesso clandestino ai luoghi ai quali la chiave afferisce e quindi all'impossessamento di altri beni. Per tali ragioni, la Corte confermava la sentenza impugnata.

# IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER  
GIURIDICA UMBRA

5

## CORTE DI APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 5 DICEMBRE 2025 N. 597

In ordine al delitto di rapina impropria, nella forma tentata, il decreto penale recante il proscioglimento dell'imputato - rispetto ad un reato di furto - per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p., risulta ostativo alla considerazione di detta precedente decisione ai fini della recidiva che, per l'effetto, deve essere esclusa, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Ebbene, nel merito, la Corte affermava che nel reato di rapina impropria la violenza o la minaccia sono funzionali ad assicurare al soggetto attivo il possesso della cosa sottratta o, in alternativa, l'impunità per il medesimo o per altri. In entrambe le ipotesi disciplinate dall'art. 628 c.p. il ruolo centrale è assunto dalla violenza o dalla minaccia, che nella rapina "propria" precedono lo spossessamento e sono funzionali ad esso, mentre nella rapina "impropria" seguono al medesimo, ma entrambe le figure presuppongono che l'agente non abbia il possesso della cosa che vuole sottrarre.

Difatti, come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, nella formulazione del reato di rapina impropria, con l'espressione "immediatamente dopo" il legislatore ha inteso stabilire il nesso temporale che deve intercorrere tra i segmenti dell'azione criminosa complessa, ma non anche definire le caratteristiche, consumate o tentate, di tali segmenti. In altri termini, nella formulazione della norma svolge un ruolo centrale la necessità di un collegamento logico-temporale tra le condotte di aggressione al patrimonio e di aggressione alla persona, attraverso una successione di immediatezza. La Suprema Corte sottolinea che è necessario e sufficiente che tra le due diverse attività concernenti il patrimonio e la persona intercorra un arco temporale tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva posta in essere. Ciò solo giustifica l'equiparazione del trattamento sanzionatorio tra la rapina propria e quella impropria, indipendentemente dall'essere quelle stesse condotte consumate o solo tentate. Nel caso di specie, il Collegio evidenziava che tale immediatezza sussisteva ed era supportata da solidi elementi probatori. Difatti, la successiva violenza esercitata nei confronti degli agenti intervenuti non restava avulsa dalla pregressa condotta delittuosa e si collocava in un contesto dove l'imputato mirava a procurarsi l'impunità dal reato e di certo non voleva farsi identificare. Pertanto, la Corte riteneva illogica una suddivisione dell'unica azione criminosa in fasi diverse ed autonome fra loro, dalle quali far eventualmente scaturire la compresenza di due reati diversi di tentato furto e di percosse. Per tali ragioni, la Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina il trattamento sanzionatorio, riducendo la pena in capo all'imputato.